



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. Fascicolo N. 829/2024 – Area III

Avellino, data del protocollo

Alla Questura di **AVELLINO**
Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di
AVELLINO
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
AVELLINO
Alla Sezione Polizia Stradale di **AVELLINO**

Ai Comuni di
ARIANO IRPINO
GRECI
MONTAGUTO
SAVIGNANO IRPINO

e, per conoscenza:

Alla Provincia di **AVELLINO**
Al Compartimento A.N.A.S. di **NAPOLI**

Ai Comandi di Polizia Municipale dei Comuni di
ARIANO IRPINO
GRECI
MONTAGUTO
SAVIGNANO IRPINO

Al Sig Celestino Anzivino Presidente Associazione
"ASD SPEEDARROW"
(celestino.anzivino@geopec.it)

OGGETTO: Gara ciclistica denominata "Mediofondo Primavera" VI edizione organizzata per il giorno **25.04.2024**.

Si trasmette, per opportuna notizia e per gli adempimenti di competenza, copia dell'ordinanza di sospensione temporanea del traffico veicolare sulle strade di questa provincia interessate dall'attraversamento della gara ciclistica in oggetto, emessa da questo ufficio in data odierna.

Il Dirigente Reggente Area III
Dr.ssa E. De Felice



Al Prefetto della Provincia di Avellino

Prot. Fascicolo N. 829/2024 – Area III

VISTO l'art.9 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 s.m.i.;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata "Mediofondo Primavera" VI edizione, organizzata dalla "ASD Speedarrow" prevista per il giorno **25 aprile 2024** rilasciata dalla Provincia di Avellino con numero protocollo 16477 del 09/04/2024;

VISTO il programma della manifestazione come richiamato nell'atto autorizzativo della Provincia di Avellino e la tabella di marcia dettagliata della gara, che interessa tratti di strade pubbliche di questa provincia, ricadenti nei territori dei Comuni di Ariano Irpino, Greci, Montaguto e Savignano Irpino;

CONSIDERATO che gli Organi ed Enti competenti, in riscontro alla nota di questa Prefettura prot. Fascicolo N. 829/2024 – Area III del 23 febbraio u.s., non hanno segnalato la sussistenza di motivi ostativi allo svolgimento della predetta gara ciclistica, in quanto le strade percorse dagli atleti non risultano interessate da altre concomitanti manifestazioni sportive;

VISTI i nulla osta allo svolgimento della gara pervenuti dalla Provincia di Avellino, dal Comando Provinciale dei Carabinieri con nota prot. n. 67/79-4/2024-OL e dal Comune di Savignano Irpino in data 08/03/2024;

VISTO l'esito delle verifiche del percorso di gara effettuate dalla Sezione Polizia Stradale di Avellino, la cui relazione è stata trasmessa a questa Prefettura con nota prot. 0011803 del 28/03/2023;

ATTESO che la segnalazione dell'attraversamento del passaggio a livello, strada ferrata Foggia – Benevento sulla SP 198 al Km 0+500 di competenza del Compartimento Polfer Campania – Sezione di Benevento, risulta già trasmessa al citato Compartimento Polfer di Napoli dalla locale Sezione di Polizia Stradale;

VISTE le direttive impartite dal Ministero dell'Interno in ordine alla regolamentazione della circolazione in occasione di competizioni ciclistiche con le circolari n. 300/A/26784/116/1 del 13/10/1997 e n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019;

RICHIAMATA altresì la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A /6989/20/116/1/ in data 29/09/2020, nella quale si precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 s.m.i., la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 s.m.i.;



Al Prefetto della Provincia di Avellino

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione per il giorno **25/04/2024** nelle strade extraurbane di questa provincia interessate dalla gara ciclistica denominata "Mediofondi Primavera" V edizione, secondo la tabella di marcia, lungo il percorso e negli orari indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Avellino soprarichiamata e relativi allegati che, uniti al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante.

In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avverrà circa **20 minuti prima** del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" ed avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ancora in corsa, fino al passaggio del veicolo con il cartello mobile "fine gara ciclistica", e comunque entro e non oltre le ore **12:50**, ferma restando la possibilità per i Comuni interessati dal passaggio della competizione ciclistica in parola di adottare ulteriori provvedimenti di chiusura delle arterie stradali immediatamente adiacenti al percorso di gara, qualora lo ritengano necessario ai fini della sicurezza.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono, su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza;

DISPONE

altresì che:

- i Sindaci dei Comuni di questa provincia interessati dal passaggio della carovana ciclistica diano la massima pubblicità al contenuto del presente provvedimento ed a quello delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, attraverso i mezzi di informazione, nonché mediante apposizione di segnaletica all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, anche con riferimento alle strade poderali che si immettono su quest'ultimo, precisando gli orari in cui sono interdetti i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, segnalando i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento;



Al Prefetto della Provincia di Avellino

- gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;

- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvate con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n. 29;

- l'organizzazione predispona, con proprio personale munito di segni di riconoscimento, un idoneo servizio per garantire un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico;

- l'organizzazione, inoltre, predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e, in particolare, sulle intersezioni che presentano particolari criticità;

- l'organizzazione dà la massima pubblicità alla manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento;

- l'organizzazione provvede altresì ad avvisare i responsabili delle squadre e tutti i concorrenti circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi o ostacoli presenti sulla carreggiata, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, indicando le modalità con cui gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché le cautele eventuali da adottare per superarli;

- deve essere sempre assicurata una conforme e costante assistenza sanitaria per tutta la durata della manifestazione.

Avellino, data protocollo

il Prefetto
Spina